

CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE VALNURE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI

L'anno 2008, il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE in Podenzano nella sede dell'Unione Valnure con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

- il Comune di Podenzano (PC), in persona del Direttore Generale Dott. Paolo Campioli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Podenzano, il quale interviene nel presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 64 del 27/12/2007;
- il Comune di Vigolzone (PC), in persona del Sindaco Dott. Mario Chiesa domiciliato per la sua carica presso il Comune di Vigolzone, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 011 del 20/03/2008;
- il Comune di San Giorgio P.no (PC) in persona del Sindaco Dott. Claudio Consiglieri domiciliato per la sua carica presso il Comune di San Giorgio P.no , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 018 del 27/03/2008;

• E

l'Unione Vanure, codice fiscale 01531400339, in persona del Presidente pro-tempore Alessandro Ghisoni, domiciliato per la sua carica presso l'Unione Valnure, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiglio dell'Unione n. 006 del 30/10/2008;

PREMESSO

- che i Comuni di Podenzano, Vigolzone e San Giorgio P.no con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Unione Valnure ";
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- che lo Statuto è entrato in vigore;
- che la Legge 24.02.1992, n. 225, ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, consentendo l'attuazione della pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale;
- che il D.L. 112/98 ha accentuato il decentramento di funzioni dallo Stato alle regioni e agli Enti Locali, affidando in particolare ai Comuni l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- che attualmente sono attribuite ai Comuni le funzioni tecniche ed amministrative, da attuare al verificarsi dell'emergenza, relative allo svolgimento dei servizi di Protezione Civile, riconducendo in tale accezione le funzioni concernenti la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, la salvaguardia del sistema produttivo locale, il ripristino della viabilità e dei trasporti, la riattivazione delle telecomunicazioni, la messa in sicurezza, la verifica e il ripristino delle reti erogatrici dei servizi essenziali ed il censimento e la salvaguardia dei Beni culturali nelle zone a rischio;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra i sottoscritti comparenti:

Comune di Podenzano,

Comune di Vigolzone,

Comune di San Giorgio P.no,

Unione Valnure

si stipula la seguente convenzione:

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione Valnure il trasferimento delle attività finalizzate al coordinamento e all'organizzazione dei servizi di protezione civile.

I Comuni di Podenzano, Vigolzone e San Giorgio P.no a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione Valnure, che a mezzo del legale rappresentante accetta, le attività finalizzate al coordinamento e all'organizzazione dei servizi di protezione civile.

Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria comporta la costituzione, da parte della Giunta dell'Unione, di un Ufficio Unico di Coordinamento per la gestione comune delle attività di Protezione Civile e per l'organizzazione dei relativi servizi, con sede operativa individuata nei locali del Comune di San Giorgio P.no adibiti a COM

La costituzione dell'ufficio Unico di Coordinamento è finalizzata a garantire:

- la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi e delle operazioni di Protezione Civile;
- l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio degli enti aderenti;
- l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse dei servizi erogati;

Art. 4 – Attività trasferite, ambiti di intervento e competenza dei singoli enti.

Rientrano nelle attività dell'Ufficio Unico di coordinamento dell'Unione:

- a) l'attività generale di previsione dei rischi su tutto il territorio dell'Unione, avvalendosi allo scopo delle previsioni dei singoli comuni e dei programmi regionale e provinciale di previsione e prevenzione;
- b) l'individuazione e segnalazione ai responsabili sia tecnici che amministrativi dei comuni firmatari, degli interventi di prevenzione necessari a minimizzare i rischi sul territorio;
- c) la predisposizione di una procedura comune per l'ottimizzazione delle comunicazioni d'emergenza;
- d) la gestione del piano intercomunale di protezione civile;
- e) la promozione di esercitazioni di protezione civile che vedano coinvolti tutti i soggetti necessari per testare i piani di emergenza, comunali e/o intercomunale;
- f) la valorizzazione del volontariato di protezione civile, anche tramite convenzioni promosse dall'Unione ovvero delle singole Amministrazioni locali, con l'obiettivo di massimizzare le sinergie e l'utilizzo delle varie specialità, sia tecniche che operative, presenti nel territorio;
- g) l'individuazione, per il raggiungimento di particolari obiettivi, di esperti del settore a cui affidare specifiche attività di consulenza.

Al fine di garantire l'indispensabile supporto conoscitivo all'Ufficio Unico di Coordinamento dell'Unione, ogni singolo comune individua un referente tra il proprio personale.

Ogni comune pone in essere le attività sottoindicate, indispensabili all'aggiornamento e gestione del proprio piano di protezione civile:

- aggiornamento delle risorse di protezione civile presenti sul proprio territorio sia pubbliche che private;
- aggiornamento dell'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile con le relative specializzazioni;

- aggiornamento dell'elenco dei responsabili delle funzioni di supporto, corredato dei relativi numeri di reperibilità, con l'individuazione delle loro specifiche conoscenze in relazione alla funzione ricoperta;
- verifica delle aree di ammassamento destinate ad accogliere materiali, mezzi e operatori di soccorso nonché dei punti di raccolta per la popolazione;
- mappatura delle zone del territorio comunale che, per la loro particolare posizione e per l'esperienza storica, si prevede possano essere maggiormente a rischio in caso di emergenza;
- aggiornamento costante degli elenchi delle persone e delle famiglie presenti nelle aree a rischio.

Art. 5- Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell'Unione Valnure.

L'esercizio unificato del servizio di protezione civile decorre dal 1° Novembre 2008.

Art. 6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale della gestione unitaria è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione Valnure.

Art. 7 – Organizzazione tecnica e di indirizzo gestionale

Per dare attuazione alla finalità di cui ai precedenti articoli 3 e 4 si individuano i seguenti soggetti:

- *Il Responsabile dell'Ufficio Unico di Coordinamento*: ha il compito di dare attuazione alle attività di cui all'art. 4 e al programma delle attività e delle priorità da perseguire elaborate dal Comitato Intercomunale. Tale Responsabile viene individuato dal Presidente dell'Unione tra i referenti addetti ai servizi di protezione civile dei vari comuni.

- *Il Comitato Intercomunale*: è costituito dai Sindaci di ciascun Comune aderente alla gestione associata di protezione civile, dal Responsabile dell'Ufficio Unico di Coordinamento e dal Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale. Il comitato intercomunale ha il compito primario di definire i programmi da attuarsi annualmente e di stabilire gli interventi necessari nei casi di urgente attivazione dei servizi di protezione civile.

Art. 8 - Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività relative al Servizio protezione civile verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previa le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai C.C.N.L e dalla normativa vigente e con le modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione.

Per il personale assunto direttamente dall'Unione si applicano le disposizioni del C.C.N.L. di comparto e le disposizioni di Legge in materia.

Art. 9 – Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima i beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione.

I beni mobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 10 - Ripartizione delle spese

I costi globali per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

I costi saranno ripartiti fra i Comuni sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora i servizi abbiano un'articolazione territoriale o esplicitamente richiesti da un singolo Comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali.

Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale eventualmente comandato all'Unione.

Art. 11 – Recesso - Revoca del Servizio

Il recesso di un Comune dal Servizio di Protezione Civile è deliberato dal proprio Consiglio Comunale ed è comunicato all'Unione entro il 30.06 ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di recesso dal servizio, il personale già dipendente del Comune ritorna all'Amministrazione di provenienza e conserva la posizione giuridica ed il trattamento economico fondamentale maturato.

Art. 12 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In difetto la questione verrà deferita al competente Foro di Piacenza.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Art. 14 – Registrazione

Il presente atto sarà soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Podenzano _____

Per il Comune di Vigolzone_____

Per il Comune di San Giorgio P.no _____

Per l'Unione Valnure_____